

# COMUNE DI VICOLUNGO

## Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 3

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza .... ordinaria di ..... PRIMA ..... convocazione – seduta ..... PUBBLICA.....

OGGETTO: Approvazione Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP.

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
PERETTI	SABRINA	Consigliere		X
MOZZATO	MASSIMO	"		X
DEAGOSTINI	MARCO	"	X	
PROVERBIO	UGO	"	X	
GAVINELLI	LORELLA	"	X	
BERMANI	LORETTA	"	X	
MAFFE'	ALESSANDRO	"	X	
CODINI	MATTEO	"	X	
FERRARI	MAURO	"	X	
GHITTINO	ANDREA	"		X
CAFFINO	CESARE	"	X	
ILARIA	GIUSEPPE	"	X	
		Totali	10	3

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Francesco LELLA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Viste le disposizioni contenute negli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 28.09.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale "Applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)";
- Rilevato che si rende necessario aggiornare la normativa Comunale di riferimento, classificando in più categorie le strade comunali in considerazione dell'espansione del territorio;
- Il Sindaco descrive le motivazioni specifiche per le quali si è ritenuto opportuno introdurre una regolamentazione della materia, precisando che il Regolamento verrà sottoposto alle valutazioni delle Associazioni di Categoria interessate e spiega le norme di maggior interesse contenuta nel Regolamento;
- Il Consigliere Ilaria chiede se il Regolamento sia applicabile anche in Paese;
- Il Sindaco fa presente che vi sarà attenta distinzione fra l'area del parco commerciale e l'area urbana anche dal punto di vista delle tariffe;
- Visto lo schema di Regolamento depositato agli atti;
- Ritenuto di provvedere all'approvazione di detto schema composto da n.29 articoli e n.1 allegato;
- Acquisito il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;
- Visto il D.Lgs. n.267/2000;
- Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

## D E L I B E R A

1. Di approvare il Regolamento secondo lo schema allegato alla presente deliberazione della quale il medesimo costituisce parte integrante e sostanziale.

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs n.267/2000:

**F C**

 

Il responsabile del servizio segreteria-finanziario:

(*F. Moretti*) \_\_\_\_\_

 

Attestazione di copertura finanziaria:

(*F. Moretti*) \_\_\_\_\_

 

Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:

(*F. Barbieri*) \_\_\_\_\_

 

Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:

(*M. Deagostini*) \_\_\_\_\_

Vicolungo, \_\_\_\_\_

**F** = favorevole

**C** = contrario

Il Vice Sindaco  
(Lorella Gavinelli)

Il Sindaco  
(Marzia Vicenzi)

Il Segretario Comunale  
(Francesco Lella)

Pubblicazione n. ....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il ..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Lella Dr. Francesco)

Copia conforme all'originale

Vicolungo, .....

Il Segretario Comunale  
(Lella Dr. Francesco)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data \_\_\_\_\_ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo, .....

Il Segretario Comunale  
(Lella Dr. Francesco)

**COMUNE DI VICOLUNGO**  
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE  
C.O.S.A.P.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **CAPO I**

### ***Disposizioni generali***

#### **Art. 1 – Regolamento e tariffe**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni contenute negli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

#### **Art. 2 – Concetto di occupazione**

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

#### **Art. 3 – Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone tutte le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì soggette a canone le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperte al pubblico.

3. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Sono parimenti soggette all'imposizione da parte del Comune stesso, ai sensi dell'art.63, comma 1 del Decreto Legislativo n. 446/97, le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

#### **Art. 4 – Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## **CAPO II**

### ***Concessioni ed Autorizzazioni***

#### **Art. 5 – Licenza e Diritto di Occupazione**

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento del canone relativo, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal canone, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Le concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 446/97.

3. Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 6 – Autorizzazioni e concessioni**

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

### **Art. 7 – Scopo delle Occupazioni**

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici e simili. La tipologia delle strutture utilizzate e le finalità economico sociali dell'occupazione non potranno essere in contrasto con l'estetica e il decoro cittadino e dovranno essere compatibili con le attività economiche esistenti nella zona, in modo da non creare situazioni di ingiusta concorrenza. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

2. Nella zona 3 (tre), non sono in ogni caso consentite, salvo eccezioni espressamente motivate:

- fiere e mostre di animali, mercati e fiere merci o manifestazioni similari ecc.;
- attività di vendita di prodotti agricoli, agroalimentari, somministrazione di alimenti e bevande;
- vendita di prodotti alcolici;
- vendita di capi di abbigliamento, calzature ed accessori, o qualunque altro prodotto non alimentare in contrasto con quelli venduti dai punti vendita presenti in loco.
- installazione di circhi, parchi divertimento, luna park temporanei, giostre od attrazioni simili;
- potrà essere autorizzata nel rispetto del presente regolamento, la somministrazione di prodotti tipici stagionali.

### **Art. 8 – Intralci alla circolazione**

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

### **Art. 9 – Occupazioni con vetture da piazza o private**

1. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio da parte della collettività. Non è soggetta ad autorizzazione, qualora siano istituiti spazi appositamente destinati, la sosta delle vetture di piazza.

### **Art. 10 – Caratteri delle Occupazioni**

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti articoli hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie, e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

2. Al fine di favorire la rotazione delle attività commerciali itineranti, in un'ottica di libera concorrenza, si prevede che nell'area contrassegnata come zona 3 (tre):

- a) Non saranno accordate autorizzazioni contemporaneamente ad esercizi itineranti simili;
- b) La durata di una occupazione temporanea non può essere superiore a giorni sette consecutivi e fra due occupazioni temporanee da parte dello stesso operatore, debbono trascorrere giorni sette consecutivi;
- c) Le occupazioni permanenti non sono consentite, salvo casi eccezionali ed espressamente motivati.
- d) In tutti i casi le autorizzazioni si intendono accordate:
- e) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- f) In considerazione della tipologia di installazione è facoltà dell'Amministrazione imporre specifiche condizioni in ordine alla tenuta dei luoghi, all'igiene ed al decoro

urbano, nonché, alla stipulazione di un'assicurazione, o al deposito di una cauzione, o polizza fideiussoria a tutela o a titolo di risarcimento da eventuali danni causati al suolo pubblico o al patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

g) Il concessionario, dovrà produrre all'atto della domanda il DURC, nel caso venga effettuata attività di commercio;

3. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto o preposto al servizio, nonché alla forza pubblica.

4. È prevista, in ogni caso, la facoltà di revocare per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

#### **Art. 11 – Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del Concessionario.**

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici (o soggetti a servitù di pubblico passaggio), anche se per Legge o Regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone, deve farne domanda all'Amministrazione Comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto sul bene concesso.

2. La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta, anche nell'ottica di quanto precisato all'art.7 comma 2, nel termine di 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione.

3. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

4. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

5. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza nelle dovute forme;
- c) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- e) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- f) versare alle scadenze stabilite, il canone dovuto od accertato a suo carico, con le modalità previste dal presente regolamento e/o dalla eventuale Convenzione di cui al successivo art. 39;
- g) produrre eventuali certificazioni richieste dell'Amministrazione in relazione alla specifica tipologia di occupazione.

6. L'amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

7. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

8. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta, secondo tariffa, al primo richiedente risultante sull'annotazione su Protocollo generale del Comune, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di arrivo al Protocollo Generale del Comune delle domande.

9. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

10. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

11. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

12. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

#### **Art. 12 – Rappresentanti del Concessionario, trasferimento delle Concessioni.**

1. Le concessioni sono strettamente personali.

2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco in modo che possano essere specificati nella autorizzazione o concessione.

3. È vietata qualsiasi sub concessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, con il consenso dell'Amministrazione. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi incombentigli di cui al presente regolamento.

4. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di Leggi vigenti in materia.

#### **Art. 13 – Norme per l'esecuzione dei lavori**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il Concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle Leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza.

2. L'autorizzazione obbliga il Concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'autorizzazione o contratto.

3. La stessa autorizzazione non esonera il Concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infliggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

#### **Art. 14 – Durata delle Autorizzazioni e delle Concessioni.**

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per una durata cumulativa inferiore a 360 giorni per anno, comprese le eventuali proroghe, nelle forme previste.

2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.

3. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza.

4. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

#### **Art. 15 – Decadenza delle Concessioni od Autorizzazioni.**

1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.

2. Si incorre, altresì, alla decadenza:

- a) allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dell'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
- b) allorché il Concessionario non si sia avvalso, nei tre mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli per le occupazioni permanenti e nel mese successivo per le occupazioni temporanee.

3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli per la revoca.

#### **Art. 16 – Revoca, modifica o sospensione delle Occupazioni.**

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

#### **Art. 17 – Revoca**

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.

2. La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

### **Art. 18 – Procedura ed effetti del provvedimento di Revoca.**

1. La revoca è disposta da Comune in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

2. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnata al Concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

3. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo messo Comunale o per posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del Concessionario e per effetto di esso, lo stesso Concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

### **Art. 19 – Occupazioni abusive.**

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo canone, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone di occupazione.

2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento.

3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo del pagamento del canone, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

## CAPO III

### *Applicazione del Canone*

#### **Art. 20 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del Canone**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
  - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

#### **Art. 21 - Graduazione del canone**

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art.3 del presente Regolamento, sono classificate in n.3 (tre) categorie, di cui all' "**Allegato A**" del presente Regolamento.

- a) Nella categoria 1 denominata "**Zona 1**" sono comprese le aree a canone c.d. "pieno" ("paese");
- b) Nella categoria 2 denominata "**Zona 2**" sono comprese le aree a canone c.d. "ridotto" pari al 50% del canone "pieno" (largo Garibaldi per area "mercato").
- c) Nella categoria 3 denominata "**Zona 3**" sono comprese le aree nelle quali non è consentita di norma l'occupazione del suolo pubblico ed in cui, in ogni caso il canone è maggiorato pari al 200% del canone "pieno".

Nella "Zona 3" è escluso ogni tipo di agevolazione.

Nella "Zona 3" non sono consentite occupazioni di suolo pubblico a carattere permanente.

#### **Art. 22 – Modalità di applicazione del canone – Agevolazioni**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espresso in metri quadrati e con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato, fatta salva l'occupazione del suolo pubblico nella c.d. "Zona 3".

3. Nel caso di passi carrabile, è prevista la possibilità per il privato di richiedere l'apposizione di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta nell'area antistante gli accessi, per una superficie non superiore a 10 (dieci) metri quadri a norma del C.d.S.. Il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione calcolato al 90%.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq..

5. Il canone per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è ridotto dell'80%.

6. Il canone è altresì ridotto del 50% per le occupazioni realizzate da:

- venditori ambulanti
- pubblici esercizi
- produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, fatte salve le occupazioni del suolo pubblico nella c.d. "Zona 3".

### **Art. 23 – Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni permanenti il Canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure a tariffa stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

2. Nella "Zona 3" non sono consentite occupazioni di suolo pubblico a carattere permanente.

### **Art. 24 – Occupazioni temporanee – Tariffe**

1. Il canone si applica in relazione alle effettive ore di occupazione ed in base alle misure giornaliere di tariffe, stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, fatta eccezione per le aree comprese nella categoria 3 (tre), dove, indipendentemente dall'effettivo utilizzo od occupazione, sarà applicata la tassazione minima di metri quadrati 10 (dieci) .

### **Art. 25 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dalla Stato, dalle Regioni, Province Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culto, da enti pubblici di cui all'art 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, pur che non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci che non superino la durata di un'ora;

- e) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- i) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) le occupazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art.1 della Legge 27.12.1997 n.449;
- k) le occupazioni da parte di Enti per la promozione del territorio (Pro Loco) nonché la associazioni che rivestono carattere umanitario (O.N.L.U.S.);
- l) le occupazioni da parte di soggetti che ricevono il patrocinio del Comune;
- m) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) mq..

## **CAPO IV**

### ***Denuncia, modalità di Riscossione ed Accertamento***

#### **Art. 26 – Versamento del Canone di occupazione**

1. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, già denunciate in annualità precedenti, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Vicolungo – n.17175282, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è uguale o superiore.

3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

4. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione – quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 04 giugno 1993, n. 248 ecc. – il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento, in via anticipata, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Vicolungo – n.17175282, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è uguale o superiore.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

6. Nel caso di canone d'importo complessivo superiore a euro 500,00, è ammessa la possibilità del versamento in numero massimo di n.3 (tre) rate trimestrali anticipate scadenti il primo giorno dei trimestri successivi.

7. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.

#### **Art. 27 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone, contenzioso**

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dal Comune ed accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità previste dall'art. 26, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

4. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi legali liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

5. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la domanda è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

6. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

7. La riscossione coattiva del canone si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'art. 69 del decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

8. I soggetti obbligati al pagamento possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

#### **Art. 28 – Funzionario responsabile. Rappresentante del Concessionario**

1. Nel caso di gestione in forma diretta, sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al responsabile del servizio Tributi, il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

### **Art. 29 – Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del canone dovuto, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta,00).

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del maggior canone dovuto.

3. Per infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 200,00.

4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1,2,3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi legali.

6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi di legge.

7. Le somme irrogate a titolo di sanzione non producono interessi.

8. Le sanzioni indicate nei commi 1,2,3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.